

(N. 2636)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2900)

presentato dal **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 OTTOBRE 1952

Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione  
del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, è costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, cui sarà preposto un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al VI.

Alla nomina di detto funzionario viene provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

#### Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica il commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, nominato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, per le operazioni di

liquidazione dell'ente medesimo ed il Collegio dei revisori di cui all'articolo 36 del ripetuto decreto luogotenenziale.

Art. 3.

Il fondo residuo dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente, giusta disposto del primo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, viene devoluto allo Stato.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, può disporre, anche durante il periodo della liquidazione, il versamento in Tesoreria delle somme che risultano depositate dall'Ente, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, presso l'Istituto di emissione.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**